



OGGETTO: Avvio procedimento cancellazione d'ufficio PEC non regolari dal registro imprese in attuazione della Direttiva 27/04/2015 del Ministero dello Sviluppo Economico d'intesa con il Ministero della Giustizia

IL CONSERVATORE

Visti:

- l'art. 16 commi 6 e 6-bis, D.L. n. 185/2008 (convertito nella legge n. 2/2009) e l'art. 5 comma 2 D.L. n. 179/2012 (convertito nella legge n. 221/2012) che impongono, rispettivamente alle società e alle imprese individuali, di iscrivere nel Registro delle Imprese il loro indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
- la Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Giustizia (registrata dalla Corte dei Conti il 13 luglio 2015 e pubblicata sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico), che stabilisce il principio secondo cui gli indirizzi PEC revocati, non attivi o non univoci debbano essere 'cancellati' dal Registro delle Imprese;
- la legge n. 69 del 18 giugno 2009, che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti esclusivamente con la pubblicazione on line sul sito istituzionale e preso atto che l'albo camerale è consultabile in un'apposita sezione del sito internet della Camera di Commercio;

Considerato che:

- Infocamere SCPA è in grado di fornire gli elenchi delle imprese iscritte, evidenziando le anomalie riscontrate sugli indirizzi PEC pubblicati;
- l'aggiornamento della notizia costituisce comunicazione obbligatoria per le imprese individuali e societarie e che si rende necessario eliminare l'indirizzo PEC revocato o non valido dalla posizione dell'impresa ai fini della corretta pubblicità;
- in presenza di indirizzi inizialmente iscritti in quanto regolari e successivamente revocati o non più validi, ovvero non univoci, il processo attivato a cura dell'ufficio diretto all'aggiornamento dell'indirizzo PEC è da ricondurre al procedimento di cui all'art. 2190 c.c., finalizzato ad iscrivere la cancellazione dal Registro delle Imprese mediante provvedimento del Giudice del Registro;
- la stima aggiornata ha evidenziato, allo stato attuale, un elevato numero di PEC revocate o non valide (oltre 3.000), a cui corrisponde un altrettanto consistente numero di procedimenti amministrativi;
- dato l'elevato numero dei procedimenti da avviare non appare ragionevole, né conveniente, comunicare l'avvio del procedimento in posta ordinaria;
- l'art. 8 della legge 241/1990 stabilisce che: "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";

Ritenuto che:

- la stessa regola possa trovare applicazione anche nell'ipotesi di molteplici comunicazioni di avvio del procedimento amministrativo, della stessa natura, destinate ad altrettante imprese versanti nella stessa situazione di irregolarità;
- anche il provvedimento finale – in considerazione dell'identità dei presupposti di fatto e di diritto - potrà essere analogamente emanato dal Giudice del Registro delle Imprese in via 'cumulativa', con provvedimento 'plurimo', avente cioè contenuto identico e una pluralità di destinatari: nello specifico tutte le imprese individuali/società inerti all'invito dell'ufficio e sulla cui posizione anagrafica risultino iscritti indirizzi PEC revocati o non validi;

Valutato inoltre che:

- la notificazione tradizionale, a mezzo raccomandata a.r., non trova giustificazione alla luce dei notevoli costi da sostenere che, essendo relativi ai cd. 'consumi intermedi', risultano soggetti ai vincoli imposti dalle vigenti disposizioni taglia-spese (in particolare l'art. 8, comma 3, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135 e l'art. 50, comma 3, del D.L. 24.04.2014, n. 66, convertito nella Legge 23 giugno 2014, n. 89);
- tali costi, peraltro, non potranno essere coperti da alcuna entrata corrispondente, trattandosi di pratiche prive di diritti di segreteria ;
- alla luce delle predette considerazioni e delle imprescindibili esigenze di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, la pubblicazione all'albo camerale on line della comunicazione di avvio del procedimento per un congruo periodo di tempo, da quantificarsi in 20 giorni, è da ritenersi lo strumento idoneo a diffondere la notizia delle procedure avviate dall'ufficio ed efficace modalità di comunicazione di avvio ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 Legge n. 241/1990;
- tale modalità potrà, inoltre, consentire un celere aggiornamento delle posizioni iscritte nel Registro delle Imprese a beneficio dell'intero sistema;
-

determina

di procedere alla comunicazione di avvio del procedimento relativo alla cancellazione d'ufficio dal Registro Imprese di Piacenza delle PEC non regolari, iniziando dalle imprese con indirizzi PEC scaduti, inattivi, revocati o invalidi e proseguendo con i casi di PEC non univoche, ai sensi dell'art. 8 c. 3 della legge 241/1990 secondo le seguenti modalità e termini:

- pubblicazione dell'elenco dei soggetti interessati e data inizio procedura nell'albo camerale online per un periodo di gg. 20 con invito all'impresa ad aggiornare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
- pubblicazione sulla stampa locale dell'inizio della procedura, con invito alla consultazione del sito e dell'albo istituzionale;
- informativa agli ordini professionali e associazioni di categoria.

Il citato procedimento sarà ripetuto con cadenza trimestrale.

Con le stesse modalità sarà effettuata la comunicazione del provvedimento di cancellazione del Giudice del Registro, che si intenderà notificato alle imprese mediante affissione nell'Albo Camerale unitamente all'elenco dei soggetti interessati.

IL CONSERVATORE
(Dott. Alessandro Saguatti)